



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 139 del 11/12/2015

Oggetto :	ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO (SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVI, RIABILITATIVI E CENTRI DIURNI).
------------------	--

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:15** , presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
COLOMBO ALFREDO NATALE	SINDACO	X
SAINI LILIANA	ASSESSORE	X
ALBERTI EDOARDO SAUL	ASSESSORE	X
CURTI LAURA	ASSESSORE	X
GALLI FRANCO	ASSESSORE	X

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza **Il Sindaco** Alfredo Colombo assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sovico è da sempre impegnato nella promozione, nella progettazione e nell'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di specifiche fasce della popolazione in condizioni di particolare disagio e difficoltà;
- nell'ambito delle attività conseguenti a tale impegno, l'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto a favore tra l'altro di persone diversamente abili presso centri socio-assistenziali, socio-educativi, riabilitativi e centri diurni;

Richiamate le seguenti normative:

1. costituzione della Repubblica Italiana che all'art. 118, quarto comma, stabilisce che lo "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
2. decreto legislativo 267/2000 (testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che all'art. 3 quinto comma prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"
3. legge 11 agosto 1991 n. 266 avente ad oggetto "Legge Quadro sul volontariato" che stabilisce le seguenti disposizioni:
 - art. 1 comma 1: la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
 - art. 5 comma 1: le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da contributi degli aderenti, contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - art. 7 comma 1: lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative;
4. legge 8 novembre 2000 n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali", che stabilisce le seguenti disposizioni:
 - art. 1 comma 5: alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

Vista altresì la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che promuove il principio di sussidiarietà orizzontale e riconosce il Terzo Settore quel soggetto attivo nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociale e sociosanitarie;

Rilevata l'opportunità di continuare ad incentivare concretamente gli apporti del cd. terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare da un lato le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà

orizzontale dall'altro una migliore sostenibilità degli stessi da un punto di vista economico-finanziario;

Dato atto che l'attività in discorso rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le associazioni di volontariato, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico;

Ritenuto pertanto di fornire i seguenti indirizzi in ordine allo svolgimento di attività di utilità sociale e di interesse pubblico (servizio di trasporto a favore di persone diversamente abili presso centri socio-assistenziali, socio-educativi, riabilitativi e centri diurni):

- convenzionamento diretto con associazione di volontariato ex lege 266/91;
- economicità dell'attività: con un rimborso massimo Km pari ad € 0,87;
- durata: 7.01.2015 – 31.12.2015;
- di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui lo schema tipo di cui all'allegato A) del Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 5591 del 20 giugno 2011;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di riconoscere il valore sociale della collaborazione tra Ente Pubblico ed associazionismo;
2. Di fornire i seguenti indirizzi in ordine allo svolgimento del servizio di trasporto a favore di anziani, persone diversamente abili e minori in situazioni di disagio presso centri socio-assistenziali, socio-educativi, riabilitativi o formativi:
 - convenzionamento diretto con associazione di volontariato ex lege 266/91;
 - economicità dell'attività; con un rimborso massimo Km pari ad € 0,87;
 - durata: 7.01.2015 – 31.12.2015;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui lo schema tipo di cui all'allegato A) del Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 5591 del 20 giugno 2011;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Colombo



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 11 DIC. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino
